

Conegliano, lì 26.11.2024

Circolare per la clientela
n. 8/2024

*Versamento imposta di bollo sulle fatture
elettroniche*

Sommario

1	Premessa.....	1
2	Termini di versamento.	1
3	Modalità di versamento.....	1
4	Semplificazioni per versamenti di importo ridotto.	1
5	Ravvedimento e procedure di recupero.....	1

1 Premessa.

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni.

2 Termini di versamento.

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa ai documenti emessi nel 1°, 3° e 4° trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo.

Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel 2° trimestre solare, deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

3 Modalità di versamento.

L'ammontare dell'imposta di bollo dovuta è calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso ed è comunicato al soggetto passivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Il servizio consente inoltre di modificare l'importo proposto, rettificando il numero di documenti su cui l'imposta è dovuta.

Nell'ambito del servizio dell'Agenzia delle Entrate, portale Fatture e Corrispettivi, è prevista una funzionalità che permette di eseguire il versamento del tributo mediante addebito diretto dell'importo sul conto corrente indicato dal contribuente; alternativamente il versamento può essere effettuato mediante mod. F24.

Periodo di riferimento	Termini di versamento	Codici tributo
I trimestre 2024	31.5.2024	2521
II trimestre 2024	30.9.2024	2522
III trimestre 2024	2.12.2024	2523
IV trimestre 2024	28.2.2025	2524

4 Semplificazioni per versamenti di importo ridotto.

Il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri dell'anno solare può essere posticipato in presenza di specifiche condizioni.

In particolare:

- se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel 1° trimestre è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il 2° trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio);
- se l'imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri risulta ancora inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

5 Ravvedimento e procedure di recupero.

Nel caso in cui il versamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza. In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al soggetto passivo una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC indicando l'ammontare dell'imposta dovuta, sanzioni, interessi e modalità di versamento.